



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 144/14
Lussemburgo, 6 novembre 2014

Sentenza nella causa C-385/13 P
Italia / Commissione

La Corte conferma le decisioni con cui la Commissione ha rifiutato di pagare all'Italia i contributi finanziari per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania

L'Italia non ha adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti in detta regione

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), in sinergia con gli altri Fondi strutturali, è diretto a promuovere la coesione economica e sociale nell'Unione, attraverso la correzione dei principali squilibri, e lo sviluppo delle regioni. Esso contribuisce alla realizzazione di un livello elevato di protezione dell'ambiente.

Nel 2000, nell'ambito degli interventi strutturali dell'Unione in Italia, la Commissione ha approvato il programma operativo Campania («PO Campania») per spese effettuate fra il 1999 e il 2008. Una misura¹ contenuta in tale programma concerneva svariate operazioni relative al sistema regionale di gestione e di smaltimento dei rifiuti. Gli interventi della regione destinati a migliorare e a promuovere la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti hanno dato luogo a esborsi pari a EUR 93 268 731,59, il cui 50% (vale a dire EUR 46 634 365,80) è stato cofinanziato dai Fondi strutturali.

Nel 2007 la Commissione ha avviato un procedimento d'infrazione nei confronti dell'Italia, addebitandole di non aver garantito, in Campania, uno smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e per non aver creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento. Nel frattempo, a partire dal 2008, la Commissione ha informato le autorità italiane delle conseguenze del procedimento d'infrazione in corso sul finanziamento del PO Campania: essa affermava infatti che si proponeva di rifiutare il rimborso delle spese relative al sistema regionale dei rifiuti, il quale costituiva parimenti oggetto del procedimento d'infrazione; le domande di pagamento delle spese relative al PO, presentate successivamente alla violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva relativa ai rifiuti, sarebbero quindi state respinte². Nel 2010³ il procedimento d'infrazione ha dato luogo a una sentenza della Corte di giustizia in cui quest'ultima dichiara che l'Italia ha violato la direttiva sui rifiuti⁴. La Corte rileva in tale sentenza che l'inadempimento dell'Italia mette in pericolo la salute dell'uomo e reca pregiudizio all'ambiente.

La Commissione ha dunque ritenuto che il procedimento d'infrazione rimettesse in discussione l'intero sistema di gestione dei rifiuti in Campania e che non vi fossero garanzie sufficienti quanto alla corretta realizzazione delle operazioni cofinanziate dal FESR. Essa ha quindi chiesto alle autorità italiane di dedurre tutte le spese sostenute afferenti alla misura di cui trattasi, a meno che

¹ Misura 1.7. Si intende per «misura» lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni. Con il termine di «operazioni» si intendono i progetti o le azioni realizzati dai beneficiari finali degli interventi.

² Il regolamento 1260/99 sui Fondi strutturali [articolo 32, paragrafo 3, prima comma, lettera f)] dispone che i pagamenti FESR sono subordinati all'assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione.

³ Sentenza della Corte del 4 marzo 2010, Commissione/Italia (C-297/08), v. altresì comunicato stampa n. 20/10. Si segnala inoltre che un ricorso per «secondo inadempimento» (articolo 260, paragrafo 2, TFUE) è attualmente in corso (C-653/13, Commissione/Italia). La Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che l'Italia non ha dato esecuzione alla sentenza del 2010 e di condannarla a pagare una **penalità giornaliera** (EUR 256 819,2), nonché una **somma forfettaria** (ottenuta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero di EUR 28 089,6 per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione).

⁴ Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 (GU L 114, pag. 9).

lo Stato italiano non ponesse rimedio alla situazione. L'importo afferente alle spese effettuate nell'ambito di detta misura e relative al sistema regionale di gestione e smaltimento di rifiuti (EUR 18 544 968,76) è stato dichiarato inammissibile.

Adito dall'Italia, il Tribunale, con una sentenza del 2013⁵, ha confermato il rifiuto della Commissione dichiarando che, per poter rifiutare pagamenti intermedi del FESR, è sufficiente che la Commissione dimostri che l'oggetto di un procedimento d'infrazione in corso è direttamente collegato alla «misura» cui si riferiscono le operazioni destinate a essere finanziate dai Fondi strutturali. Il Tribunale ha dunque dichiarato che la Commissione poteva legittimamente fondare gli atti impugnati sul regolamento sui Fondi strutturali⁶.

Con la sua impugnazione dinanzi alla Corte l'Italia addebita al Tribunale di essersi basato su un mero confronto tra l'oggetto dell'infrazione e quello della *misura*, il che equivale a ritenere sufficiente una coincidenza parziale tra la situazione di infrazione e la misura da finanziare. Essa afferma al contrario che il confronto avrebbe dovuto essere effettuato rispetto alle *operazioni specifiche* in cui si traduce concretamente la misura.

Nella sentenza pronunciata in data odierna la Corte dichiara che giustamente il Tribunale ha paragonato l'oggetto del procedimento d'infrazione avviato dalla Commissione con quello della misura FESR e che ha dunque avuto ragione nel confermare che la Commissione aveva dimostrato un **nesso sufficientemente diretto fra la procedura d'infrazione e l'oggetto delle domande di pagamento FESR dichiarate inammissibili**.

Infatti, da un lato, *il procedimento d'infrazione* riguardava l'intero sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti in Campania, inclusi il recupero o la raccolta e l'inefficacia della raccolta differenziata. Dall'altro lato, *gli interventi che sarebbero dovuti rientrare nella misura in parola* includevano gli aiuti per la creazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, il recupero o la raccolta dei rifiuti a valle della raccolta differenziata nonché la realizzazione di discariche.

La Corte respinge quindi tutti gli argomenti dell'Italia ed il ricorso nel suo complesso.

Il rifiuto della Commissione di pagare all'Italia i contributi finanziari per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania è dunque confermato.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

⁵ Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013, Italia/Commissione (cause riunite [T-99/09 e T-308/09](#), v. altresì comunicato stampa [n. 50/13](#)).

⁶ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).